



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 93 del 27/07/2010 -
Determinazione nr. 1824 del 27/07/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Cavasso Nuovo - Autorizzazione allo scarico su alveo del fiume Meduna di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Orgnese e dallo scolmatore di piena.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cavasso Nuovo con nota del 15.09.08, assunta al prot. n. 56520 del 17.09.08 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza per la variazione dell'autorizzazione allo scarico su alveo del fiume Meduna, di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 12.07.06, per trasformazione del processo depurativo da primario a secondario (trattamento biologico);
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 16.11.09 assunte al prot. n. 68326 del 25.11.09, di data 20.01.10 assunte al prot. n. 5851 del 26.01.10, di data 23.03.10 assunte al prot. n. 30002 del 25.03.10, di data 09.06.10 assunte al prot. n. 49411 del 14.06.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

- scheda di rilevamento di scarico di data 23.03.10 sottoscritta dal titolare dello scarico; sottoscritti dal professionista incaricato di data 30.06.08:
- All. A1 - Relazione Tecnica – fascicolo comprensivo di relazione, estratti di cartografia I.G.M scala 1:25000, di Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 e di mappe catastali in scala 1:2000;
- Tav. A02 - Planimetria di rilievo depuratore ed estratti cartografici; sottoscritti dal titolare dello scarico e dal professionista incaricato:
- Elab. V07 - Planimetria di progetto con interventi di perizia, aggiornata alla data 29.12.09;
- nota integrativa ed estratto planimetrico di C.T.R., allegati alla nota del 20.01.10;
- nota integrativa del 15.03.10 allegata alla nota del 23.03.10;
- nota del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna del 04.06.10, inviata con nota integrativa del 09.06.10;

RILEVATO dall'istanza, dalle integrazioni e dalla documentazione allegata alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale con immissione unificata delle acque

- provenienti dall'impianto di depurazione di Orgnese e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena a valle della sezione di grigliatura dell'impianto;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Orgnese;
 - la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 230 abitanti equivalenti che corrisponde al carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato;
 - le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite in sequenza da: griglia automatica, by-pass per lo sfioro delle acque in tempo di pioggia, dissabbiatore, vasca di accumulo e vasca di ossidazione - sedimentazione con sistema SBR; l'impianto è predisposto per l'eventuale futura installazione di un sistema di filtrazione finale;
 - nell'elab. V07 "Planimetria di progetto con interventi di perizia" con la dicitura "pozzetto di controllo" viene indicato il punto per il campionamento dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione;
 - lo scarico avviene nell'alveo del fiume Meduna che in quel tratto ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, in quanto il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna con nota del 04.06.10 ha comunicato che, stante la necessità di procedere a lavori di risanamento dei rivestimenti del canale Maraldi (che dista 220 metri dal depuratore e costituisce il più vicino corso d'acqua superficiale) *"...lo scarico in parola non è compatibile con le attività... (di risanamento) che avranno inizio a partire dal mese di febbraio 2011"*;

DATO ATTO che con nota prot. n. 61510 del 14.10.08, è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 22.07.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

PRESO ATTO che la direzione regionale ambiente e lavori pubblici – direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, con nota assunta al prot. n. 41082 del 07.05.10 rileva, fra l'altro, in applicazione al R.D. n. 523/04 e L.R. n. 16/02, che *"..ritiene che l'Amministrazione comunale istante sia in regola con l'autorizzazione allo scarico."*;

RITENUTO di poter applicare, come concordato nell'incontro con ARPA e ASS n. 6 del 22.07.10, il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico sull'alveo del fiume Meduna che in quel tratto ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 120,00 di data 12.09.08 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 7717 del 12.11.08;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte del Comune, conguaglio di € 54,40 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Cavasso Nuovo, è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, allo scarico su alveo del Fiume Meduna di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e dallo scolmatore di piena, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) devono essere rispettati, per lo scarico dal depuratore, i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale e il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
 - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e lo scolmatore di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume separati nella vasca in fase di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
 - f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso;
- a) COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso in ingresso e uscita almeno ogni quattro mesi;
in vasca nella fase di ossidazione;
 - b) con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto.
- I rapporti di prova di cui al punto a) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
- gli controlli previsti al punto b) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano

alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che saranno comunicati al Comune importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Cavasso Nuovo quale titolare della presente autorizzazione, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 27/07/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni